

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

SOMMARIO

PREAMBOLO

Titolo primo. — DELLA COMUNITÀ' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

Titolo secondo. — DEGLI ORGANI DELLA COMUNITÀ'.

Capitolo I. — Dell'Alta Autorità

Capitolo II. — Dell'Assemblea

Capitolo III. — Del Consiglio

Capitolo IV. — Della Corte

Titolo terzo. — DISPOSIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI.

Capitolo I. — Disposizioni generali

Capitolo II. — Disposizioni finanziarie

Capitolo III. — Investimenti e aiuti finanziari

Capitolo IV. — Produzione

Capitolo V. — Prezzi

Capitolo VI. — Intese e concentrazioni 66

Capitolo VII. — Infrazioni alle condizioni della concorrenza

Capitolo VIII. — Salari e movimenti della mano d'opera

Capitolo IX. — Trasporti

Capitolo X. — Politica commerciale

Titolo quarto. — DISPOSIZIONI GENERALI

ALLEGATI :

Allegato I.

Allegato II.

Allegato III.

— Definizione dei termini « carbone » e « acciaio »

— Rottame

— Acciai speciali

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ' DELLA COMUNITÀ'. PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.

PROTOCOLLO SULLE RELAZIONI CON IL CONSIGLIO D'EUROPA.

SCAMBIO DI LETTERE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVE ALLA SARRE.

CONVENZIONE RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Parte prima. — APPLICAZIONE DEL TRATTATO.

Capitolo I. — Insediamento degli organi della Comunità

Capitolo II. — Instaurazione del mercato comune

Parte seconda. — RELAZIONI DELLA COMUNITÀ' CON I PAESI TERZI.

Capitolo I. — Negoziati con i Paesi terzi

Capitolo II. — Esportazioni

Capitolo III. — Deroga alla clausola della nazione più favorita

Capitolo IV. — Liberazione degli Scambi

Capitolo V. — Disposizione particolare

Parte terza. — MISURE GENERALI DI SALVAGUARDIA.

Capitolo I. — Disposizioni generali

Capitolo II. — Disposizioni particolari per il carbone

Capitolo III. — Disposizioni particolari per l'industria dell'acciaio

TRATTATO

PREAMBOLO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, SUA ALTEZZA REALE IL PRINCIPE REALE DEL BELGIO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ' LA REGINA DEI PAESI BASSI, CONSIDERANDO che la pace mondiale può essere salvaguardata soltanto con sforzi commisurati ai pericoli che la minacciano ;

CONVINTI che il contributo che un'Europa organizzata e viva può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche ;

COSCIENTI che l'Europa non si potrà costruire altro che mediante concrete realizzazioni che creino innanzitutto una solidarietà di fatto, e mediante l'instaurazione di basi comuni di sviluppo economico ;

DESIDEROSI di concorrere con l'espansione delle loro produzioni fondamentali alla elevazione del livello di vita ed al progresso delle opere di pace ;

RISOLUTI a sostituire alle rivalità secolari una fusione dei loro interessi essenziali, a fondare con la instaurazione di una comunità economica la prima assise di una più vasta e più profonda comunità fra popoli per lungo tempo il contrapposti da sanguinose scissioni, ed a gettare le basi di istituzioni capaci di orientare il destino ormai comune ;

HANNO DECISO di creare una Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ed hanno designato a tal fine come plenipotenziari :

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA GERMANIA :

il Sig. Dr. Konrad ADENAUER, Cancelliere e Ministro per gli Affari Esteri;

SUA ALTEZZA REALE IL PRINCIPE REALE DEL BELGIO :

il Sig. Paul VAN ZEELAND, Ministro per gli Affari Esteri,

il Sig. Joseph MEURICE, Ministro per il Commercio Estero;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

il Sig. Robert SCHUMAN, Ministro per gli Affari Esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

il Sig. Carlo SFORZA, Ministro per gli Affari Esteri;

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO :

il Sig. Joseph BECH, Ministro per gli Affari Esteri;

SUA MAESTÀ' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

il Sig. D. U. STIKKER, Ministro per gli Affari Esteri,

il Sig. J. R. M. VAN DEN BRINK, Ministro per gli Affari Economici;

i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni :

TITOLO PRIMO

Della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

Articolo 1

Mediante il presente Trattato le Alte Parti Contraenti istituiscono fra loro una COMUNITÀ' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, basata su un mercato comune, su finalità comuni e su organi comuni.

Articolo 2

La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ha la funzione di contribuire, in armonia con l'economia generale degli Stati Membri e mediante la istituzione di un mercato comune nelle condizioni stabilite dall'Articolo 4, all'espansione economica, all'incremento dell'occupazione ed all'elevazione del livello di vita negli Stati membri.

La Comunità deve creare progressivamente condizioni che assicurino di per se stesse la più razionale ripartizione della produzione tendendo al più elevato livello di produttività, pur salvaguardando la continuità dell'occupazione ed evitando di provocare, nelle economie degli Stati membri, turbamenti fondamentali e persistenti.

Articolo 3

Nel quadro delle loro rispettive attribuzioni e nell'interesse comune gli organi della Comunità devono:

- a) provvedere al regolare approvvigionamento del mercato comune, tenendo conto dei bisogni dei Paesi terzi;
- b) assicurare a tutti gli utilizzatori del mercato comune che si trovino in pari condizioni, un eguale accesso alle fonti di produzione;
- e) vigilare che i prezzi si stabiliscano al livello più basso possibile in modo però che non comportino alcun aumento correlativo dei prezzi praticati dalle stesse imprese in altre transazioni né dell'insieme dei prezzi in un diverso momento, pur consentendo gli ammortamenti necessari e assicurando normali possibilità di remunerazione ai capitali impegnati;
- d) vigilare sul mantenimento di condizioni che inducano le imprese a sviluppare e migliorare il loro potenziale produttivo ed a promuovere una politica di sfruttamento razionale delle risorse naturali evitandone l'inconsiderato esaurimento;
- e) promuovere, in ciascuna delle industrie che rientrano nella sua competenza, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, consentendone la parificazione verso l'alto;
- f) promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali e vigilare sul rispetto di giusti limiti nei prezzi praticati sui mercati esteri;
- g) promuovere la regolare espansione e l'ammmodernamento della produzione nonché il miglioramento della qualità, in condizioni che evitino nei confronti delle industrie concorrenti qualsiasi protezione che non sia giustificata da azioni illegittime compiute dalle stesse o in loro favore.

Articolo 4

Nell'interno della Comunità sono ritenuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, in conseguenza, sono aboliti e vietati nei modi previsti dal presente Trattato:

- a) i dazi di entrata o di uscita, o le tasse di effetto equivalente e le restrizioni quantitative alla circolazione dei prodotti;
- b) le disposizioni e i sistemi che creino, una discriminazione fra produttori, fra acquirenti o fra consumatori, specie per quanto concerne le condizioni di prezzo o di consegna e le tariffe dei trasporti, come pure le disposizioni e i sistemi che ostacolino la libera scelta del fornitore da parte dell'acquirente;
- e) le sovvenzioni o gli aiuti accordati dagli Stati o gli oneri speciali da essi imposti sotto qualsiasi forma;
- d) i sistemi restrittivi tendenti alla ripartizione o allo sfruttamento dei mercati.

Articolo 5

La Comunità adempie al suo compito, nelle condizioni previste dal presente Trattato, con interventi limitati.

A tal fine essa :

- guida e facilita l'azione degli interessati raccogliendo informazioni, organizzando consultazioni e definendo gli obiettivi generali ;
- mette a disposizione delle imprese i mezzi di finanziamento per i loro investimenti e partecipa agli oneri del riadattamento ;

— assicura l'istituzione, il mantenimento e il rispetto di normali condizioni di concorrenza e non esercita un'azione diretta sulla produzione e sul mercato se non quando le circostanze lo esigano ;
— rende noti i motivi della sua azione e prende le disposizioni necessarie per assicurare il rispetto delle norme previste dal presente Trattato.

Gli organi della Comunità esercitano tali attività mediante un sistema amministrativo ridotto, in stretta collaborazione con gli interessati.

Articolo 6

La Comunità è dotata di personalità giuridica.

Nei rapporti internazionali la Comunità gode della capacità giuridica necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i propri scopi.

In ciascuno degli Stati membri la Comunità gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche nazionali; in particolare essa può acquistare ed alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

La Comunità è rappresentata dai suoi organi, ciascuno nell'ambito delle sue attribuzioni.

TITOLO SECONDO

Degli organi della Comunità

Articolo 7

Gli Organi della Comunità sono :

- un'ALTA AUTORITA', assistita da un Comitato Consultivo;
- un'ASSEMBLEA COMUNE, denominata « l'Assemblea » ;
- un CONSIGLIO SPECIALE DI MINISTRI, denominato « il Consiglio » ;
- una CORTE DI GIUSTIZIA, denominata « la Corte ».

CAPITOLO I

DELL'ALTA AUTORITA'

Articolo 8

L'Alta Autorità ha il compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente Trattato nei modi da esso previsti.

Articolo 9

L'Alta Autorità è composta di nove membri nominati per sei anni e scelti in base alla loro competenza generale.

I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

Il numero dei membri dell'Alta Autorità può essere ridotto con decisione del Consiglio presa all'unanimità.

Solo i cittadini degli Stati membri possono essere membri dell'Alta Autorità.

L'Alta Autorità non può avere più di due membri della stessa nazionalità.

I membri dell'Alta Autorità esercitano le loro funzioni in completa indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.

Nell'adempimento dei loro doveri non sollecitano né accettano istruzioni da parte di Governi o di altre organizzazioni.

Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere sovranazionale delle loro funzioni.

Ogni Stato membro si impegna a rispettare tale carattere sovranazionale e a non cercare di influenzare i membri dell'Alta Autorità nell'esecuzione del loro compito.

I membri dell'Alta Autorità non possono esercitare alcuna attività professionale, remunerata o meno, né assumere o conservare, direttamente o indirettamente, alcuna partecipazione in affari attinenti al carbone e all'acciaio durante l'esercizio delle loro funzioni e per un periodo di tre anni a decorrere dalla cessazione di dette funzioni.

Articolo 10

I Governi degli Stati membri nominano di comune accordo otto membri. Questi procedono alla nomina del nono membro, che viene eletto se raccoglie almeno cinque voti.

I membri così nominati restano in funzione durante un periodo di sei anni a decorrere dalla data d'instaurazione del mercato comune.

Ove, durante questo primo periodo, si verifichi una vacanza per una delle cause previste dall'articolo 12, questa è colmata, secondo le disposizioni del terzo comma di detto articolo, di comune accordo fra i Governi degli Stati membri.

In caso di applicazione, durante lo stesso periodo, dell'articolo 24, comma 3, si provvede alla sostituzione dei membri dell'Alta Autorità in conformità alle disposizioni del primo comma del presente articolo.

Al termine di tale periodo ha luogo un rinnovamento generale, e la designazione dei nove membri avviene nei seguenti modi: i Governi degli Stati Membri, in mancanza di accordo unanime, procedono, con la maggioranza di cinque sestimi, alla nomina di otto membri, mentre il nono viene designato per cooptazione nei modi previsti dal primo comma del presente articolo. La stessa procedura si applica al rinnovamento generale che si renda necessario in caso di applicazione dell'articolo 24.

Il rinnovamento dei membri dell'Alta Autorità avviene per un terzo ogni due anni.

In ogni caso di rinnovamento generale, l'ordine di uscita è determinato direttamente per sorteggio a cura del presidente del Consiglio.

I rinnovi periodici ordinari conseguenti allo spirare dei periodi biennali si effettuano alternativamente, nell'ordine, mediante nomina da parte dei Governi degli Stati membri nei modi previsti dal quinto comma del presente articolo, e per cooptazione in conformità alle disposizioni del primo comma.

Ove si verificano delle vacanze per uno dei motivi previsti dall'articolo 12, esse sono colmate, seguendo le disposizioni del terzo comma di detto articolo, alternativamente, nell'ordine che ne consegue mediante nomina da parte dei Governi degli Stati membri nei modi previsti dal quinto comma del presente articolo e per cooptazione in conformità alle disposizioni del primo comma.

In tutti i casi previsti dal presente articolo per cui una nomina avviene mediante decisione dei Governi a maggioranza di cinque sestimi o per cooptazione, ogni Governo dispone di un diritto di veto nei termini seguenti:

Quando un Governo ha fatto uso del proprio diritto di veto nei riguardi di due persone se si tratta di un rinnovamento individuale, o di quattro persone se si tratta di un rinnovamento generale o biennale, ogni ulteriore esercizio del diritto precitato in occasione dello stesso rinnovamento, può essere deferito alla Corte da un altro Governo; la Corte, se lo ritiene abusivo, può dichiarare il veto nullo, e come non avvenuto.

Ad eccezione del caso di dimissioni di ufficio previsto dall'articolo 12, secondo comma, i membri dell'Alta Autorità restano in carica fino a quando non sia stato provveduto alla loro sostituzione.

Articolo 11

Il Presidente e il Vice Presidente dell'Alta Autorità sono designati fra i membri di questa per due anni, secondo la stessa procedura prevista per la nomina dei membri dell'Alta Autorità da parte dei Governi degli Stati membri. Il loro mandato può essere rinnovato.

Salvo nel caso di rinnovamento generale, la nomina è fatta previa consultazione dell'Alta Autorità.

Articolo 12

All'infuori dei rinnovi periodici, le funzioni dei membri dell'Alta Autorità terminano individualmente per morte o dimissioni.

Possono essere dichiarati dimissionari d'ufficio, dalla Corte, su richiesta dell'Alta Autorità o del Consiglio, i membri dell'Alta Autorità che non si trovino più nelle condizioni necessarie per esercitare le loro funzioni o che siano incorsi in colpa grave.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'interessato è sostituito, per la restante durata del mandato, nei modi stabiliti dall'articolo 10. Non si procede alla sostituzione se la restante durata del mandato è inferiore a tre mesi.

Articolo 13

Le deliberazioni dell'Alta Autorità sono prese a maggioranza dei membri che la compongono. Il regolamento interno fissa il *quorum*. Tale *quorum* deve essere comunque superiore alla metà del numero dei membri che compongono l'Alta Autorità.

Articolo 14

Per l'esecuzione dei compiti che le sono affidati e nei modi previsti dal presente Trattato, l'Alta Autorità prende decisioni, formula raccomandazioni o emette pareri.

Le decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi.

Le raccomandazioni sono obbligatorie, quanto agli scopi che stabiliscono, ma lasciano a coloro ai quali sono dirette la scelta dei mezzi atti al raggiungimento di detti scopi.

I pareri non sono vincolanti.

In tutti i casi nei quali l'Alta Autorità ha facoltà di prendere una decisione, può limitarsi a formulare una raccomandazione.

Articolo 15

Decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Alta Autorità sono motivati e fanno riferimento ai pareri obbligatoriamente richiesti.

Le decisioni e raccomandazioni, quando hanno carattere individuale, obbligano l'interessato in forza della notifica che gliene è fatta.

Negli altri casi esse diventano applicabili per il solo fatto della loro pubblicazione.

Le modalità di esecuzione del presente articolo saranno stabilite dall'Alta Autorità.

Articolo 16

L'Alta Autorità prende tutte le disposizioni d'ordine interno atte ad assicurare il funzionamento dei propri servizi.

Essa può istituire Comitati di studio e in particolare un Comitato di studi economici.

Nel quadro di un regolamento generale di organizzazione stabilito dall'Alta Autorità, il presidente dell'Alta Autorità è incaricato dell'amministrazione dei servizi e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Alta Autorità.

Articolo 17

Ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione dell'Assemblea, l'Alta Autorità pubblica un rapporto generale sull'attività della Comunità e sulle sue spese di amministrazione.

Articolo 18

Presso l'Alta Autorità è istituito un Comitato Consultivo.

Esso è composto di almeno trenta e al massimo cinquantuno membri e comprende, in numero uguale, produttori, lavoratori, consumatori e commercianti.

I membri del Comitato Consultivo sono nominati dal Consiglio.

Per quanto riguarda i produttori e i lavoratori, il Consiglio designa le organizzazioni rappresentative, fra le quali ripartisce i seggi da distribuire. Ogni organizzazione è chiamata a redigere una lista comprendente un numero doppio di quello dei seggi che le sono attribuiti. La nomina è fatta in base a tale lista.

I membri del Comitato Consultivo sono nominati a titolo personale e per due anni. Essi non sono legati da alcun mandato o istruzione delle organizzazioni che li hanno designati.

Il Comitato Consultivo designa fra i suoi membri il proprio presidente e il proprio ufficio di presidenza per la durata di un anno. Il Comitato emana il proprio regolamento interno.

Le indennità attribuite ai membri del Comitato Consultivo sono fissate dal Consiglio su proposta dell'Alta Autorità.

Articolo 19

L'Alta Autorità può consultare il Comitato Consultivo in ogni caso in cui lo ritenga opportuno. E' tenuta a farlo ogni volta che tale consultazione è prescritta dal presente Trattato.

L'Alta Autorità sottopone al Comitato Consultivo gli obiettivi generali e i programmi stabiliti a norma dell'articolo 46 e lo tiene informato delle linee direttive della sua azione a norma degli articoli 54, 65 e 66.

L'Alta Autorità, se lo ritiene necessario, fissa al Comitato Consultivo, per presentare il parere, un termine che non può essere inferiore a dieci giorni a decorrere dalla comunicazione diretta a tale fine al presidente.

Il Comitato Consultivo è convocato dal suo presidente a richiesta sia dell'Alta Autorità che della maggioranza dei propri membri, per deliberare su una determinata questione.

Il verbale delle deliberazioni è trasmesso all'Alta Autorità e al Consiglio unitamente ai pareri del Comitato.

CAPITOLO II *DELL'ASSEMBLEA*

Articolo 20

L'Assemblea, composta da rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri di controllo che le sono attribuiti dal presente Trattato.

Articolo 21

L'Assemblea è composta di delegati che i Parlamenti sono chiamati a designare nel loro seno per un anno, o eletti a suffragio universale diretto, a seconda della procedura fissata da ciascuna Alta Parte Contraente.

Il numero di tali delegati è stabilito come segue (*):

Germania 18

Belgio 10

Francia 18

Italia 18

Lussemburgo 4

Olanda 10

I rappresentanti della popolazione sarrese sono compresi nel numero dei delegati attribuiti alla Francia.

Articolo 22

L'Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di pieno diritto il secondo martedì di maggio. La sessione non può prolungarsi oltre la fine dell'esercizio finanziario in corso.

L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria su richiesta del Consiglio per emettere pareri sulle questioni che da questo le sono sottoposte.

Essa può altresì riunirsi in sessione straordinaria su richiesta della maggioranza dei suoi membri o dell'Alta Autorità.

Articolo 23

L'Assemblea designa fra i suoi membri il presidente ed il suo ufficio di presidenza.

I membri dell'Alta Autorità possono assistere a tutte le sedute.

Il Presidente o i membri dell'Alta Autorità da essa designati sono ascoltati su loro richiesta.

L'Alta Autorità risponde oralmente o per iscritto alle domande che le sono rivolte dall'Assemblea o dai suoi membri.

I membri del Consiglio possono assistere a tutte le sedute e sono ascoltati su loro richiesta.

Articolo 24

L'Assemblea procede, in seduta pubblica, alla discussione della relazione generale che le è sottoposta dall'Alta Autorità.

L'Assemblea, investita di una mozione di censura sulla relazione, può pronunciarsi su tale mozione non prima di tre giorni, dopo il deposito della mozione stessa, e mediante scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è adottata con la maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono l'Assemblea, i membri dell'Alta Autorità devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continueranno a trattare gli affari correnti fino alla loro sostituzione in conformità dell'articolo 10.

Articolo 25

L'Assemblea stabilisce il suo regolamento a maggioranza dei membri che la compongono.
Gli atti dell'Assemblea sono pubblicati nei modi previsti da detto regolamento.

CAPITOLO III DEL CONSIGLIO

Articolo 26

Il Consiglio esercita le sue attribuzioni nei casi previsti e nel modo indicato dal presente Trattato, specie per armonizzare l'azione dell'Alta Autorità con quella dei Governi responsabili della politica economica generale dei rispettivi Paesi.

A tal fine il Consiglio e l'Alta Autorità procedono a scambi d'informazioni ed a reciproche consultazioni.

Il Consiglio può chiedere all'Alta Autorità di studiare tutte le proposte e misure che esso ritiene opportune o necessarie per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Articolo 27

Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni Stato vi delega un membro del proprio governo.

La presidenza viene esercitata a turno dai membri del Consiglio per la durata di tre mesi, secondo l'ordine alfabetico degli Stati membri (1) Tenendo conto delle rispettive denominazioni in francese (*nota del traduttore*).

Articolo 28

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, a richiesta di uno Stato membro o dell'Alta Autorità.

Il Consiglio, quando è consultato dall'Alta Autorità, delibera senza che sia necessario procedere a votazione. I verbali delle deliberazioni sono trasmessi all'Alta Autorità.

Quando il presente Trattato richiede un parere conforme del Consiglio, tale parere è ritenuto acquisito se la proposta avanzata dall'Alta Autorità raccoglie l'approvazione:

— della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, ivi compreso il voto del rappresentante di uno degli Stati che assicura almeno il 20 per cento del valore totale delle produzioni di carbone o di acciaio della Comunità;

— o, in caso di parità di voti, e se l'Alta Autorità mantiene la proposta dopo una seconda deliberazione, dei rappresentanti di due Stati membri che assicurano ciascuno almeno il 20 per cento del valore totale delle produzioni di carbone e di acciaio della Comunità.

Quando il presente Trattato richieda una decisione all'unanimità o un parere conforme all'unanimità, la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio.

Le decisioni del Consiglio, eccetto quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimità, sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza è ritenuta acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, ivi compreso il voto del rappresentante di uno degli Stati che assicurano almeno il 20 per cento del valore totale delle produzioni di carbone e di acciaio della Comunità.

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere la delega da non più di uno degli altri membri.

Il Consiglio comunica con gli Stati membri a mezzo del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate secondo le modalità da essa fissate.

Articolo 29

Il Consiglio stabilisce gli emolumenti, le indennità e le pensioni del presidente e dei membri dell'Alta Autorità, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte.

Articolo 30

Il Consiglio emana il proprio regolamento interno.

CAPITOLO IV DELLA CORTE

Articolo 31

La Corte assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Trattato e dei regolamenti di esecuzione.

Articolo 32

La Corte è composta da sette giudici nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri fra personalità che offrano tutte le garanzie d'indipendenza e di competenza.

Ogni tre anni avverrà un rinnovamento parziale. Esso concernerà alternativamente tre e quattro membri. I tre membri il cui mandato è soggetto a rinnovamento alla fine del primo periodo di tre anni saranno designati dalla sorte.

I giudici uscenti possono essere rieletti.

Il numero dei giudici può essere aumentato, su proposta della Corte, dal Consiglio deliberante all'unanimità.

I giudici designano nel loro ambito, per tre anni, il presidente della Corte.

Articolo 33

La Corte è competente a conoscere dei ricorsi di annullamento per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del Trattato o di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione, o sviamento di potere, proposti contro le decisioni e le raccomandazioni dell'Alta Autorità da uno degli Stati membri o dal Consiglio. Tuttavia, l'esame della Corte non può vertere sulla valutazione della situazione derivante da fatti o circostanze economiche in base alla quale sono state emesse le dette decisioni o raccomandazioni, a meno che si addebiti all'Alta Autorità di aver commesso uno sviamento di potere o di non aver palesemente tenuto conto delle disposizioni del Trattato o di altra norma giuridica relativa alla sua applicazione.

Le imprese o le associazioni, previste dall'articolo 48, possono presentare, nelle medesime circostanze, un ricorso contro le decisioni e le raccomandazioni singole che le riguardano o contro le decisioni e le raccomandazioni generali che esse ritengono inficiate da sviamento di potere nei loro confronti.

I ricorsi, previsti nei due primi comma del presente articolo, devono essere proposti entro il termine di un mese a decorrere, secondo il caso, dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione o della raccomandazione.

Articolo 34

In caso di annullamento, la Corte rinvia la questione all'Alta Autorità. Questa deve adottare i provvedimenti che l'esecuzione della decisione di annullamento richiede. In caso di danno diretto e specifico subito da una impresa o da un gruppo di imprese in conseguenza di una decisione o di una raccomandazione riconosciute dalla Corte viziata da errore tale da comportare la responsabilità della Comunità, l'Alta Autorità è tenuta a prendere, usando i poteri che le sono riconosciuti dalle disposizioni del presente Trattato, le misure atte ad assicurare un'equa riparazione del danno derivante direttamente dalla decisione o dalla raccomandazione annullata, e ad accordare, ove occorra, un giusto indennizzo.

Se l'Alta Autorità omette di adottare entro un termine ragionevole le disposizioni che l'esecuzione di una decisione di annullamento comportano, è ammesso ricorso per indennizzo avanti la Corte.

Articolo 35

Qualora l'Alta Autorità, tenuta da una disposizione del presente Trattato o dei regolamenti di esecuzione a prendere una decisione od a formulare una raccomandazione, non si attenga a questo obbligo, possono adirla, secondo il caso, gli Stati, il Consiglio o le imprese e associazioni.

Altrettanto quando l'Alta Autorità, avendo facoltà in base a una disposizione del presente Trattato o dei regolamenti di esecuzione, di prendere una decisione o di formulare una raccomandazione, se ne astenga e questa astensione costituisca sviamento di potere.

Se, alla scadenza del termine di due mesi, l'Alta Autorità non ha preso alcuna decisione né formulato alcuna raccomandazione, può essere proposto ricorso avanti la Corte, entro il termine di un mese, contro l'implicita decisione di rifiuto che si presume derivare da tale silenzio.

Articolo 36

L'Alta Autorità, prima di adottare una delle sanzioni pecuniarie o di fissare una delle penalità previste dal presente Trattato, deve porre l'interessato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Le sanzioni pecuniarie e le penalità inflitte in virtù delle disposizioni del presente Trattato possono formare oggetto di ricorso di piena giurisdizione.

I ricorrenti possono opporre, a sostegno di tale ricorso, nei modi previsti dal primo comma dell'articolo 33 del presente Trattato, l'irregolarità delle decisioni e delle raccomandazioni di cui viene loro addebitata l'inosservanza.

Articolo 37

Uno Stato membro quando ritiene che, in un determinato caso, un'azione o il difetto di azione da parte dell'Alta Autorità sia di natura tale da provocare nella propria economia turbamenti fondamentali e continuativi, può investire l'Alta Autorità.

Quest'ultima, previa consultazione del Consiglio, riconosce, se del caso, l'esistenza di una tale situazione e decide sui provvedimenti da prendere nei modi previsti dal presente Trattato, per porre fine a questa situazione pur salvaguardando gli interessi essenziali della Comunità.

Spetta alla Corte, quando è investita di un ricorso, fondato sulle disposizioni del presente articolo, contro una decisione del genere o contro la decisione implicita od esplicita di rifiuto di riconoscere l'esistenza della situazione di cui sopra, di apprezzarne la fondatezza.

In caso annullamento, l'Alta Autorità è tenuta a deliberare, nel quadro della decisione della Corte, le misure da prendersi ai fini previsti dal secondo comma del presente articolo.

Articolo 38

La Corte può annullare, su istanza di uno degli Stati membri o dell'Alta Autorità, le deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio.

L'istanza deve essere formulata entro il termine di un mese a datare dalla pubblicazione della deliberazione dell'Assemblea o dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio agli Stati membri o all'Alta Autorità.

A giustificazione di tale ricorso possono essere adottati solo motivi di incompetenza o di violazione di forme essenziali.

Articolo 39

I ricorsi presentati avanti la Corte non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la Corte può, se ritiene che le circostanze lo esigano, ordinare un rinvio dell'esecuzione della decisione o della raccomandazione impugnata.

Essa può ordinare tutte le altre misure provvisorie necessarie.

Articolo 40

Sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 34, comma 1, la Corte è competente ad accorciare, su richiesta della parte lesa, indennizzi pecuniari a carico della Comunità, nel caso di danni causati, nell'esecuzione del presente Trattato, da errore dei servizi della Comunità.

La Corte è parimente competente ad accordare indennizzi a carico di funzionari o impiegati dei servizi della Comunità, nel caso di danni causati da errore individuale dei medesimi nell'esercizio delle loro funzioni. Se la parte lesa non ha potuto ottenere tale indennizzo da parte del funzionario, la Corte può porre a carico della Comunità un equo indennizzo.

Ogni altra controversia sorta tra la Comunità e terzi, all'infuori dell'applicazione delle clausole del presente Trattato e dei regolamenti esecutivi, è di competenza dei tribunali nazionali.

Articolo 41

Solo la Corte è competente a giudicare, a titolo pregiudiziale, della validità delle deliberazioni dell'Alta Autorità e del Consiglio, qualora una controversia proposta avanti un tribunale nazionale ponga in causa tale validità.

Articolo 42

La Corte è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria inserita in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto della medesima.

Articolo 43

La Corte è competente a giudicare in ogni altro caso previsto da una disposizione aggiuntiva del presente Trattato.

Essa può ugualmente conoscere di tutti i casi connessi con l'oggetto del presente Trattato quando la legislazione di uno Stato membro gliene attribuisce la competenza.

Articolo 44

Le decisioni della Corte hanno forza esecutiva nel territorio degli Stati membri, nei modi stabiliti dal successivo articolo.

Articolo 45

Lo Statuto della Corte è stabilito da un protocollo annesso al presente Trattato.

TITOLO TERZO

Disposizioni economiche e sociali

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 46

L'Alta Autorità può, in qualsiasi momento, consultare i Governi, i vari interessati (imprese, lavoratori, consumatori e commercianti) e le loro associazioni, nonché qualsiasi esperto.

Le imprese, i lavoratori, i consumatori e commercianti, e le loro associazioni possono presentare all'Alta Autorità qualsiasi suggerimento od osservazione sulle questioni che li riguardano.

Per orientare, in funzione dei compiti assegnati alla Comunità, l'azione di tutti gli interessati, e per determinare la propria azione, nei modi previsti dal presente Trattato, l'Alta Autorità, facendo ricorso alle consultazioni di cui sopra, deve :

1° compiere uno studio continuato dell'evoluzione dei mercati e delle tendenze dei prezzi ;

2° stabilire periodicamente programmi preventivi di carattere indicativo riguardanti la produzione, il consumo, l'esportazione e l'importazione ;

3° definire periodicamente gli obiettivi generali riguardanti l'ammodernamento, l'orientamento delle produzioni a lunga scadenza e l'espansione delle capacità di produzione;

4° partecipare, su richiesta dei Governi interessati, allo studio delle possibilità di reimpiego, nelle industrie esistenti o con la creazione di nuove attività, della mano d'opera resa disponibile dalla evoluzione del mercato o dalle trasformazioni tecniche ;

5° riunire le informazioni occorrenti per la valutazione delle possibilità di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera nelle industrie di sua competenza nonché dei rischi che minacciano tali condizioni di vita. Essa rende pubblici gli obiettivi generali e i programmi, dopo averli sottoposti al Comitato Consultivo. Essa può rendere pubblici gli studi e le informazioni sopra riferiti.

Articolo 47

L'Alta Autorità può raccogliere le informazioni necessarie, per l'adempimento dei suoi compiti. Essa può far compiere le verifiche necessarie.

L'Alta Autorità è tenuta a non divulgare le informazioni che, per la loro natura, sono tutelate dal segreto professionale, e in particolare le informazioni relative ad imprese e che concernano le loro relazioni commerciali o gli elementi dei costi. Con tale limitazione deve pubblicare i dati che possono riuscire utili ai Governi o a ogni altro interessato.

L'Alta Autorità può applicare, nei confronti delle imprese che avessero a sottrarsi agli obblighi loro risultanti da decisioni prese in applicazione delle disposizioni del presente articolo o che avessero a fornire scientemente false informazioni, ammende, il cui ammontare massimo sarà dell'1 % del volume annuo degli affari, e penalità di mora, nella misura massima del 5 % del volume degli affari medio giornaliero, per ogni giorno di ritardo.

Qualsiasi violazione del segreto professionale da parte dell'Alta Autorità, che abbia causato danno a una impresa, potrà essere oggetto di un'azione di in-Corte, nei modi previsti dall'articolo 40.

Articolo 48

Il diritto delle imprese di costituire associazioni non è menomato dal presente Trattato. L'adesione a tali associazioni deve essere libera. Esse possono esercitare qualsiasi attività che non sia contraria alle disposizioni del presente Trattato o alle decisioni o raccomandazioni dell'Alta Autorità.

Ove il presente Trattato prescriva la consultazione del Comitato Consultivo, ogni associazione ha il diritto di sottoporre all'Alta Autorità, entro il termine da questa fissato, le osservazioni dei propri membri sull'azione considerata.

Per ottenere le informazioni che le sono necessarie, o per facilitare l'esecuzione dei compiti che le sono affidati, l'Alta Autorità ricorre normalmente alle associazioni dei produttori, a condizione che esse assicurino ai rappresentanti qualificati dei lavoratori e dei consumatori una partecipazione ai loro organi direttivi o a comitati consultivi presso di esse istituiti, ovvero che tali associazioni diano in qualunque altro modo, nella loro organizzazione, un rilievo soddisfacente alla espressione degli interessi dei lavoratori e dei consumatori.

Le associazioni di cui al precedente comma devono fornire all'Alta Autorità le informazioni, sulla loro attività, che essa ritenga necessarie. Le osservazioni di cui al secondo comma del presente articolo e le informazioni fornite a norma del quarto comma sono ugualmente comunicate dalle associazioni al Governo interessato.